

All.1 delibera n. 7/2018 UDP

### CCNL COMPARTO SANITA' 2016-2018 - RELAZIONI SINDACALI

### PUNTI DI ATTENZIONE PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE

# Delegazione datoriale

L'Agenzia provvede a costituire la delegazione datoriale entro 30 gg. dalla stipula del CCNL comparto sanità ai sensi dell'art. 9, comma 2.

Tra i componenti è individuato il **Presidente** (art. 8, comma 4).

Qualora nella delegazione datoriale non sia presente il Direttore Generale, gli Accordi integrativi aziendali devono essere oggetto di ratifica/presa d'atto con proprio decreto/delibera.

### Modelli relazionali delle relazioni sindacali

Le tipologie di relazione sindacale previste agli artt. 3, 4 e 5, 6, 7 e 8 sono:

# A. partecipazione articolata in:

- informazione: è preventiva e riguarda la trasmissione di dati ed elementi conoscitivi relativi a tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione integrativa
- confronto: consiste nel dialogo approfondito sulle materie previste al comma 3<sup>1</sup>
- organismo paritetico di partecipazione: composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, nonché da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con rilevanza pari alla componente sindacale.
  - E' attivato su tutto ciò che ha una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'agenzia<sup>2</sup>:

# B. contrattazione integrativa<sup>3</sup>

a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In particolare:

b) i criteri generali di priorità per la **mobilità tra sedi** di lavoro dell'Azienda e Ente o tra aziende, nei casi di utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;

c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;

e) i criteri per la **graduazione degli incarichi di funzione**, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;

f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001;

g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;

h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta disponibilità.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Si riunisce almeno due volte l'anno in merito a progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ogni sei mesi vanno comunicati: gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Riguarda, in particolare, le seguenti materie:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi:

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;

d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

e) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

f) l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale;



All.1 delibera n. 7/2018 UDP

# Regolamento relativo agli incarichi di funzione

Il Regolamento relativo agli incarichi di funzione è oggetto di:

- contratto collettivo integrativo aziendale per la quantificazione delle risorse da destinare alla valorizzazione degli incarichi di funzione nell'ambito di quelle disponibili nel fondo di cui all'art. 80
- **confronto,** successivo al contratto collettivo integrativo, per quanto concerne i criteri:
  - per il conferimento e la revoca degli incarichi di funzione;
  - per la **graduazione degli incarichi di funzione**, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.

# Fondi contrattuali

Si possono seguire due percorsi per la costituzione e utilizzo dei fondi contrattuali:

## 1. I Percorso

### Costituzione:

I fondi contrattuali di cui agli artt. 80 e 81:

- sono costituiti in via provvisoria con decreto/delibera del Direttore Generale ad inizio
- vanno inviati ai Revisori dei conti per la certificazione come previsto dalla Circolare MEF
  n. 20 del 5/5/2017
- sono costituiti in via definitiva con decreto/delibera del Direttore Generale;

Il decreto/delibera del Direttore Generale di costituzione definitiva e il verbale di certificazione dei Revisori dei conti vanno **pubblicati sul sito** 

## Contrattazione

Prevede le seguenti fasi:

- g) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato;
- h) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto alla studio.
- i) le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 59, comma 4;
- j) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi;
- l) l'eventuale **elevazione dell'indennità di pronta disponibilità** con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80;
- m) l'eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80.

E 'avviato su richiesta:

- dei soggetti sindacali entro 5 giorni dall'informazione;
- dall'azienda contestualmente all'avvio dei dati informativi.

E' di durata tassativamente non superiore ai 30 giorni.

Si conclude con una:

- sintesi dei lavori e delle posizioni emerse;
- una valutazione esaustiva;
- partecipazione alla definizione delle misure che l'azienda intende adottare.



## All.1 delibera n. 7/2018 UDP

- invio dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo alle organizzazioni sindacali e avvio della trattativa negoziale (con durata di 45 gg prorogabili di ulteriori 45, decorsi i quali se non vi è l'accordo l'Agenzia può provvedere in via provvisoria ma deve continuare la trattativa fino alla conclusione dell'accordo)
- se raggiunto l'accordo, invio entro 10 gg. dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, ai revisori dei conti per l'acquisizione della certificazione
- se non ci sono rilievi da parte dei revisori dei conti, dopo 15 gg. il Presidente della delegazione datoriale (se non è il Direttore Generale) è autorizzato con decreto/delibera alla sottoscrizione del contratto collettivo integrativo di costituzione dei fondi
- se ci sono rilievi, la trattativa va ripresa entro cinque giorni
- decreto/delibera del Direttore Generale:
  - di ratifica, qualora nella delegazione datoriale non sia presente il Direttore Generale
  - di presa d'atto qualora sia presente nella delegazione datoriale
- trasmissione ad ARAN e al CNEL entro 5 gg. dalla sottoscrizione definitiva
- pubblicazione sul **sito aziendale**
- trasmissione alla Regione.

# II Ipotesi

Il percorso può essere **semplificato** predisponendo l'ipotesi di accordo integrativo contenente sia la costituzione dei fondi, di cui le parti prendono atto, sia l'ipotesi di utilizzo che è l'oggetto della negoziazione.

In questo modo, se si raggiunge l'accordo, si sottoscrive in via provvisoria l'accordo integrativo che poi viene inviato ai Revisori per l'ulteriore seguito degli adempimenti sopra descritti.